

**Settore: SC**  
**Proponente: 16.A**  
**Proposta: 2016/42**

**del 02/02/2016**

Classifica:



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 134**

**del 02/02/2016**

**SERVIZI ALLA CITTA'  
SERVIZI AI CITTADINI**

**Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA  
G. VICO N. 150, P. T, INT. 3 - OSPITALITA' NON AUTORIZZATA -  
DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

## IL DIRIGENTE

premessi che:

- l'inquilina – le cui generalità sono indicate nell'“ALLEGATO A” al presente atto - è assegnataria dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sito a R.E. in Via G. Vico n. 150, p. T, int. 3;
- in data 18 settembre 2014 dichiarava, a favore dell'ex marito (dal quale risultava divorziata in Marocco), un'ospitalità temporanea per un anno, ai sensi del vigente regolamento comunale per le ospitalità negli alloggi di ERP (delib. consiliare n. 5936/88 del 14-05-2012, all. D, art. 7);
- alla scadenza di tale ospitalità si constatava che l'ospite era ancora anagraficamente presente nella scheda di famiglia dell'APR (Anagrafe della Popolazione Residente) dell'inquilino, con il codice di “aggregato”; pertanto, in assenza di rinnovo della dichiarazione di ospitalità temporanea, l'Uff. Casa, con nota racc. n. 1029 del 22 settembre 2015, sollecitava in tal senso l'inquilina, assegnandole il termine di 30 gg. dal ricevimento per ottemperare, ammonendola che l'omesso rinnovo configura una “grave violazione del regolamento d'uso degli alloggi” (delib. cit., all. D, art. 1, 5° comma) e invitandola a rinnovare la sua Dichiarazione Sostitutiva Unica, scaduta il 28 aprile precedente (ai sensi del cit. reg. com., l'autorizzazione all'ospitalità temporanea è subordinata a determinati limiti dei valori ISE/ISEE relativi al nucleo familiare stesso), nonché a regolarizzare la sua morosità per canoni di locazione e spese accessorie non corrisposti all'ACER;

considerato che:

- la racc. di sollecito (“avvio del procedimento”) restava inesitata per compiuta giacenza e pertanto si tentava la notifica mediante messo comunale: risultando vano. per irreperibilità della destinataria, anche tale tentativo, l'atto veniva depositato per un mese presso la Casa comunale, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
- il mese di deposito spirava il 2 gennaio 2015, per cui il termine di 30 gg. intimato per integrare il contraddittorio restava fissato al 1° febbraio seguente: entro tale scadenza, la dichiarazione di ospitalità né la DSU sono state rinnovate, mentre l'insoluto verso l'ACER è aumentato ad € **941,11** e non risulta che ne sia stato richiesto un recupero a rate; pertanto, l'ufficio ritiene raggiunto l'“accertamento dei fatti” in ordine alla violazione del cit. regolamento comunale e della sottoindicata legge regionale sull'ERP;

vista la l. Reg. E.-R. 8 agosto 2001 n. 24 e succ. modif. e integr., e in particolare l'art. 30 comma 1, lett. b); visto il più volte citato regolamento comunale sulle ospitalità, di cui si richiama qui, in particolare l'art. 1, 5° comma: “La permanenza di un soggetto presso l'alloggio, che si protragga per più di tre mesi e che non sia stata autorizzata ai sensi del presente regolamento, si configura come grave violazione del regolamento d'uso degli alloggi; l'avvenuta iscrizione anagrafica di un soggetto all'indirizzo dell'assegnatario non implica il superamento delle prescrizioni di cui al presente regolamento”;

d i c h i a r a

l'inquilina decaduto dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito a R.E. in Via G. Vico n. 150, p. T, int. 3;

o r d i n a

all'inquilina, nonché a chiunque altro lo occupi, il rilascio immediato dell'alloggio, libero da persone e cose, mediante riconsegna delle chiavi all'ACER;

fa presente

all'inquilina, nonché a chiunque altro occupi l'alloggio, che:

- il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'inquilina stessa e di chiunque occupi l'alloggio, ha natura definitiva e non è soggetto a proroghe;
- a partire dalla data di emissione del presente provvedimento - ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 comma 3 e dell'art. 35 comma 2 della l.r. succitata - è dovuto all'ACER di R.E. il pagamento del canone di locazione maggiorato, il cui importo sarà successivamente comunicato a cura dell'ente gestore stesso;
- ai sensi del regolamento comunale sull'ERP (delib. consiliare n. 9568/186 del 07-11-2011 – art. 17, 2° comma), l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa – su istanza dell'interessata e **limitatamente all'effetto del rilascio** – qualora nel nucleo siano presenti persone con gravi disagi socio-sanitari, attestati dal Servizio Sociale;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica.